CAMERA DEI DEPUTATI N. 3593

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEZZOLI, PATARINO, GIOVANNI PACE

Modifiche al codice civile in materia di composizione del collegio sindacale

Presentata il 19 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli scandali economici portati alla luce dall'azione attenta della magistratura richiedono una profonda riflessione da parte di questo Parlamento.

Una serie di problemi, in apparenza non immediatamente connessi, presenta tuttavia uno stretto legame consequenziale e logico, che non può sfuggire ad un osservatore sufficientemente smaliziato.

In primo luogo, l'evasione fiscale. I dati diramati ogni anno dal Ministero delle finanze tracciano un quadro desolante sul livello di contribuzione al benessere collettivo da parte di coloro che svolgono attività autonome. Spicca, per incongruenza e sfacciataggine, il dato relativo alle società di capitali che per larga parte paiono operare cronicamente in perdita, dunque recando alle casse dell'Erario un beneficio in sostanza nullo.

L'incredibilità complessiva dei valori denunciati ha fatto sì che fosse approntato un provvedimento, divenuto legge dello Stato, che non si può esitare a definire iniquo, a causa della sua eccessiva genericità, volto ad introdurre un sistema automatico di tassazione che dia garanzia un livello minimo di prelievo a carico delle cosiddette « società di comodo ».

Sul piano civilistico, le vicende di « tangentopoli » e i non meno gravi scandali finanziari nei quali sono rimasti coinvolti i più bei nomi dell'economia italiana, denunciano di fatto l'incapacità generale del sistema di porre sotto controllo l'imprenditoria privata affinché persegua anche l'interesse collettivo.

Tutti i meccanismi escogitati sinora hanno un contenuto meramente repressivo, teso a dissuadere la cosiddetta criminalità economica, con la previsione di pene che, peraltro, non sempre sono equamente proporzionate all'entità dell'illecito commesso.

Ne deriva un insieme di norme farraginose e assurdamente complesse, di carattere formale, e perciò spesso ingiuste che, per paradosso, vanno a beneficio di chi agisce in maniera volutamente dolosa.

L'altra faccia della stessa medaglia è rappresentata dalla convenienza a delinquere che si è venuta a creare in siffatto contesto. Parliamo di delinquenza economica in senso lato, ma anche di evasione fiscale e commissione di reati tributari in particolare. La normativa sanzionatoria è divenuta così pregnante che chiunque può trovarsi a commetere un illecito di rilevanza penale, un delitto, senza saperlo. L'imprenditore individuale, l'amministratore di società, ma anche il privato cittadino, perdono il senso di ciò che è permesso e di ciò che è proibito. Chi tenta, suo malgrado, di agire sempre in maniera ineccepibile, deve affrontare costi così elevati da porlo allo sbaraglio rispetto al concorrente privo di tali scrupoli, e senza alcuna garanzia di essere nel lecito.

Si pensi solo all'evasione fiscale. Cento lire sottratte all'imposizione significano almeno sessanta di utili netti differenziali su chi è in regola con le tasse.

I pochi che vengono realmente scoperti, pagano per tutti, ma si tratta di valori insufficienti a recuperare quanto sottratto e garantire l'affidabilità globale del sistema.

Porre un freno a tutto ciò richiede lo spostamento dell'attenzione dal piano repressivo a quello preventivo.

In particolare, con il progetto di legge che sottoponiamo al giudizio di questo onorevole consesso si vuole creare un meccanismo di controllo *a priori* realmente efficace nei riguardi delle società di capitali, in modo da alleggerire l'opera di chi è istituzionalmente preposto alla funzione di scovare e reprimere i crimini finanziari.

Questo può avvenire solo se i meccanismi interni di controllo, già previsti dal codice civile, vengono allargati e rafforzati con l'introduzione di una figura capace di fugare qualsiasi dubbio sulla bontà, correttezza e legittimità del proprio operato.

L'articolo 1 della proposta di legge, che modifica il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, prevede che nelle società con capitale maggiore ai duecento milioni, uno dei sindaci sia un magistrato di carriera, nominato dal presidente del tribunale dove ha sede la società stessa. L'intento è quello di accentuare la funzione pubblicistica del collegio sindacale, rispettando nel contempo l'autonomia delle società, con riguardo alla scelta degli altri sindaci.

La magistratura è l'unico organo che, nell'ambito dell'ordinamento, gode della fiducia generale sulla moralità del proprio operato. Un magistrato all'interno di ciascun collegio sindacale è in grado di trasferire sufficientemente tale fiducia anche nei riguardi dell'ente societario.

L'articolo 2, introducendo nel codice civile l'articolo 2488-*bis*, prevede l'estensione di un organismo di controllo, opportunamente semplificato per ragioni di flessibilità e di costi, anche alle società di capitali di minore dimensione. Tale estensione è stata auspicata da più parti, compresi autorevoli commentatori. Il secondo comma abroga due norme incompatibili con la novella.

L'articolo 3, che introduce l'articolo 2-*bis* nel decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 382, partendo dal presupposto che l'autonomia degli ordini professionali è un elemento positivo in seno al nostro ordinamento giuridico, intende impedire che tale autonomia, qualora assoluta, possa degenerare in deprecabili abusi. La presenza di un magistrato in seno al consiglio circoscrizionale dell'ordine o dell'albo di appartenenza, oltre a rappresentare una garanzia per i cittadini, deve essere positivamente valutata poiché capace di rafforzare la credibilità degli organi di autocontrollo e, conseguentemente, dei professionisti che vi appartengono.

L'articolo 4 è stato doverosamente inserito onde eliminare le attuali incompatibilità dei magistrati rispetto ai nuovi ruoli e disarmonie nel sistema. Si precisa pertanto che non vi è contrasto rispetto alla previsione dell'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

L'articolo 5 è una norma transitoria.

Si osservi che la rimozione alla fonte di elementi di pregiudizio nei confronti del comportamento degli enti collettivi a base capitalistica, consentirà un miglioramento generale del sistema societario, un presumibile allargamento della percentuale contributiva di tali enti, e la possibilità, infine, che si creino le condizioni per la tanto auspicata diminuzione della pressione fiscale nei confronti di questi soggetti, nella certezza che i maggiori utili conseguiti dalle società avranno come naturale destinazione il reinvestimento da autofinanziamento ovvero la miglior remunerazione del piccolo risparmio che potrà volgersi ad esse in totale fiducia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Composizione del collegio sindacale).

1. Il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Su istanza degli amministratori, il presidente del tribunale nomina uno dei sindaci effettivi scegliendo tra i giudici di cui al primo comma dell'articolo 4 dell'ordinamento giuridiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Gli altri sindaci devono essere scelti dall'assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ».

ART. 2.

(Sindaco unico).

1. Dopo l'articolo 2488 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2488-*bis* — *(Sindaco unico).* — Nelle società con capitale inferiore a duecento milioni di lire le funzioni del collegio sindacale sono attribuite a un sindaco unico, che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Al sindaco unico si applicano le disposizioni degli articoli 2398 e seguenti, in quanto compatibili ».

2. Il quarto comma dell'articolo 2488 e l'articolo 2489 del codice civile sono abrogati.

ART. 3.

(Ordini e collegi professionali).

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre

1944, n. 382, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. Il presidente del tribunale nomina uno dei componenti del consiglio scegliendo tra i giudici di cui al primo comma dell'articolo 4 dell'ordinamento giuridiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il consigliere così nominato non può essere eletto presidente ».

ART. 4.

(Incompatibilità).

1. La nomina a uno degli incarichi previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 e dell'articolo 2488-*bis* del codice civile, nonché dall'articolo 2-*bis* del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, come modificati o introdotti dalla presente legge, non costituisce causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giuridiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1997.

2. I collegi sindacali e i consigli degli ordini e collegi professionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge vi permangono sino alla scadenza del mandato.